



Consiglio Regionale

IV Commissione Consiliare

“Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”

RISOLUZIONE 4/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo presso la Sala S. Spagnoli del Consiglio regionale in L’Aquila, si è riunita la 4^a Commissione consiliare di cui al Decreto n. 47/2021 del 29/12/2021 del Presidente del Consiglio regionale, convocata, in seduta straordinaria, dal Presidente Angelo Simone Angelosante con nota prot. 1749 in data 01/03/2022:

Presidenza: Angelosante Angelo Simone

Consigliere segretario: Cardinali Simona

Consiglieri presenti: Angelosante, Febbo, Cardinali, Montepara, Testa, Santangelo, Marcozzi, Stella, Di Benedetto, Pepe, Pietrucci e Scoccia

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell’art. 3, comma 6 della l.r. 39/2014 ai fini della partecipazione della Regione Abruzzo alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea sulla seguente iniziativa legislativa: **“Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 1388/2014” - COM (2021) 8980 final. – OSSERVAZIONI.**

la 4^a Commissione consiliare

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

VISTO l’art. 117, comma 5, della Costituzione.



VISTA la l. 234/2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*).

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo.

VISTO l'art. 3, comma 6, della l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*) e l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 103/2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 370/ 2011.

PREMESSO che:

- la Commissione europea in data 11 gennaio 2022 ha aperto una Consultazione pubblica, invitando tutti i portatori di interessi a presentare osservazioni sulle proposte di revisione delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura entro il 13 marzo 2022;
- la revisione proposta è finalizzata ad armonizzare le norme in vigore con le attuali priorità strategiche dell'UE, con particolare riferimento alla politica agricola comune (PAC), alla futura politica comune della pesca (PCP) e al Green Deal europeo;
- la proposta è volta, nello specifico, alla modifica mirata di diversi insiemi di norme, quali gli Orientamenti 2014 per gli aiuti di Stato nei settori della pesca e dell'acquacoltura nonché il regolamento (UE) n. 1388/2014 (regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

CONSIDERATO che:

- il Consiglio regionale, nella seduta del 3 agosto 2021 con Verbale N. 54/1, ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 39/2014, gli indirizzi in merito alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo per l'anno 2021;
- che la citata iniziativa è contemplata negli indirizzi per l'anno 2021 e, precisamente, al punto n. 20 contenuto nell' "Allegato II REFIT" del Programma di Lavoro della Commissione Europea e recepiti dal Consiglio regionale con l'atto di approvazione in parola:
- 20. Revisione degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, del regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca e del regolamento "de minimis";

DATO ATTO, altresì, che la Regione Abruzzo, ritenendo strategico il settore della pesca nell'ambito della propria attività programmatoria e fondamentale un intervento all'interno della suddetta attività di revisione normativa di adeguamento alla pianificazione europea per il nuovo settennato, ha inteso partecipare alla consultazione indetta, apportando alle proposte normative elaborate nella sede europea il proprio contributo, attraverso la formulazione di osservazioni che veicolino le necessità del proprio territorio all'interno di un percorso condiviso;



TENUTO CONTO che alla seduta della 4^a Commissione consiliare del 1° marzo 2022 sono stati invitati come portatori di interessi i rappresentanti delle seguenti Associazioni: Arci Pesca Fisa Abruzzo, Fipsas Abruzzo, A.I. Libera Pesca, Italpesca, Adps Rosato, Enalpesca, in ordine ai possibili riflessi della Proposta di Regolamento europeo.

A voti espressi all'unanimità dei presenti (Voti favorevoli). Hanno votato i Consiglieri: Angelosante, Febbo, Cardinali, Montepara, Testa, Santangelo, Marcozzi, Stella e Pepe.

DELIBERA

di **approvare**, ai sensi dell'art. 3, co. 6 della l.r. 39/2014 ai fini della partecipazione della Regione Abruzzo alla consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea fino alla data del 13 marzo 2022, **le osservazioni sul "Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 1388/2014" - COM (2021) 8980 final**", contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione;

di **partecipare** alla consultazione pubblica attivata dalla Commissione europea mediante la trasmissione della presente Risoluzione al seguente indirizzo di posta elettronica COMP-H6@ec.europa.eu, indicato dalla Commissione per la partecipazione delle Autorità pubbliche avente ad oggetto: HT.5722_Reply_from_a_public_authority;

di **trasmettere** la presente Risoluzione al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 158, comma 6 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, affinché ne dia notizia nella prima seduta utile del Consiglio e ne trasmetta copia al Presidente della Giunta regionale,

nonché, per opportuna conoscenza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano;
- al sottosegretario con delega di funzioni in materia di politiche europee;
- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome;

di **pubblicare** la presente Risoluzione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella sezione Relazioni europee.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Simona Cardinali



IL PRESIDENTE DELLA 4^a COMMISSIONE

Angelo Simone Angelosante





Consiglio Regionale

*Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Affari istituzionali ed europei*

Allegato 1 alla Risoluzione n. 4 del 10 marzo 2022

Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con in mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che abroga il regolamento della commissione (UE) n. 1388/2014 - C(2021) 8980 final

Osservazioni tecniche

Proposta di regolamento in sintesi

La C(2021) 8980 final del 17 dicembre 2021 della Commissione europea si inserisce nel quadro della revisione periodica della politica in materia di aiuti di Stato a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura da ricondurre nella più ampia politica comune della pesca istituita dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("PCP"). Nell'ambito di tale politica, l'Unione fornisce sostegno finanziario al settore della pesca e dell'acquacoltura in virtù del Regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA"). Poiché l'impatto sociale ed economico dell'aiuto di Stato è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia (anche parzialmente) finanziato dal bilancio dell'Unione o dallo Stato membro, la proposta di regolamento mira, dunque, ad assicurare la coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell'ambito della PCP nonché tramite il FEAMPA.

In sintesi la proposta di regolamento mira a conseguire i seguenti obiettivi:

- a. **stabilire chiare condizioni di compatibilità** per gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b. estendere l'esenzione per le PMI anche agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinati animali protetti;
- c. **definire la portata degli aiuti** per includere gli aiuti concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario;





Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Servizio Affari istituzionali ed europei

- d. **migliorare la definizione delle priorità** delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e **garantire una maggiore semplificazione;**
- e. **promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi** del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, a livello nazionale e dell'Unione;
- f. definire le condizioni generali sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che gli aiuti agevolino lo sviluppo di un'attività economica, abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- g. escludere dall'applicazione del regime di aiuti:
- gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, salvo eccezioni;
 - gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, salvo eccezioni;
 - agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti, al fine di garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti

Osservazioni della Regione

Premesse

La partecipazione della Regione alla formazione della proposta in esame trova fondamento, in generale, nella competenza concorrente Stato-Regioni nella materia dei "rapporti con l'Unione europea delle Regioni" nonché nella competenza c.d. residuale regionale "in materia di pesca e acquacoltura", riconosciuta tale da consolidata giurisprudenza costituzionale che, all'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, non ha mancato di rilevare che "la mancanza nell'attuale art. 117 Cost. di una espressa attribuzione di potestà legislativa in materia di "pesca nelle acque interne", da un lato, non consente, per le specificità del settore pesca, di ritenere la stessa riconducibile o assorbita da uno o più ambiti chiaramente rimessi alla competenza legislativa esclusiva o concorrente (art. 117, secondo e terzo comma, Cost.); dall'altro, conferma la progressiva generale





Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Servizio Affari istituzionali ed europei

attribuzione della "pesca" alle Regioni ordinarie, senza alcuna distinzione basata sulla natura delle acque" (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2006). Tuttavia, in ragione della *"complessità e polivalenza delle attività in cui si estrinseca"* la pesca, è frequente la sua interferenza con molteplici e eterogenei interessi, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Nel caso che ci occupa vengono in rilievo, proprio a dimostrazione del suddetto intreccio di competenze, anche la materia della *"tutela della concorrenza"*, appartenente alla potestà esclusiva dello Stato, nonché quelle di competenza concorrente relative alla tutela della salute e dell'alimentazione, della sicurezza del lavoro, della ricerca scientifica e tecnologica, rispetto a cui spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali a cui il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.

1. Base giuridica

La proposta di regolamento trova la sua giustificazione nell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: TFUE) a mente del quale *"La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo"*.

Sul punto si ritiene utile fornire una ricostruzione dei principali tasselli di cui si compone il quadro normativo all'interno del quale trovano collocazione le disposizioni normative in esame.

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE costituiscono aiuti di Stato rispetto ai quali è sancito, dal medesimo articolo, un generale principio di incompatibilità con il mercato interno.

Tuttavia l'articolo 107 TFUE prefigura due deroghe al suddetto principio di incompatibilità: la prima è delineata dal paragrafo 2 e riguarda aiuti che lo stesso Trattato configura come compatibili e, dunque, applicabili *de jure* (aiuti automaticamente compatibili); la seconda ipotesi (c.d. aiuti esentabili), disciplinata dal paragrafo 3, elenca una serie di fattispecie la cui compatibilità con il mercato interno è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione o del Consiglio.

La procedura di controllo della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione secondo le modalità descritte dall'articolo 108 del TFUE, fondata sulla distinzione tra aiuti esistenti e aiuti di nuova istituzione. Solo rispetto a questi ultimi il controllo si esercita ex ante all'interno del quale assume notevole rilevanza la fase propulsiva





Consiglio Regionale

*Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Affari istituzionali ed europei*

della comunicazione alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti (cd. obbligo di notifica), a cui consegue il divieto di darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione (c.d. obbligo di stand still).

L'articolo 109 del TFUE consente, tra l'altro, al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di individuare le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura della notifica i cui relativi regolamenti sono adottati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 108 del TFUE.

Costituisce attuazione dell'articolo 109 TFUE il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (c.d. regolamento di abilitazione) con cui il Consiglio ha deciso di abilitare la Commissione a dichiarare mediante regolamenti, nei settori di cui dispone di esperienza sufficiente a definire i criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma di una o più disposizioni dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, e sono dispensate dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3. L'esenzione dall'obbligo di notifica si fonda sulla presunzione che, a certe condizioni, determinate tipologie di misure, benché costituiscano aiuti di Stato, siano compatibili con il mercato interno in quanto i loro effetti positivi - sotto il profilo del perseguimento dell'interesse pubblico - superano gli effetti negativi sulla concorrenza.

In conclusione, dunque, la presente proposta di regolamento concretizza il potere della Commissione, abilitata all'uopo dal citato regolamento del Consiglio, a dichiarare compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti a favore delle piccole e medie imprese ("PMI") attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché gli aiuti concessi alle imprese attive in tali settori e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario, esentandole dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Per completezza, si segnala, altresì, che la proposta normativa si inquadra anche nell'ambito della politica agricola comune (PAC) la cui regolazione è contenuta negli articoli da 38 a 44 del TFUE.

La base giuridica risulta corretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà





Consiglio Regionale

*Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Affari istituzionali ed europei*

Il progetto di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà in quanto la disciplina oggetto della proposta di regolamento coinvolge la competenza esclusiva e concorrente dell'Unione europea intercettando molteplici materie quali la "definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno"; l' "agricoltura e pesca" nonché "la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca", di cui agli articoli 3 e articolo 4 del TFUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il progetto di regolamento della Commissione appare conforme al principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei propri obiettivi.

4. Nel merito della proposta

La proposta di modifica dell'impianto regolamentare vigente si sostanzia nell'abrogazione del regolamento (UE) 1388/2014 da parte del nuovo regolamento. Quest'ultimo è stato modulato sulla base testuale del citato reg. n. 1388, per cui l'effetto abrogativo si realizza, sostanzialmente, per sostituzione, e ha ad oggetto le specifiche partizioni testuali di quello che, in quanto modificate o non riprodotte nel nuovo testo, ne risultano soppresse. In generale, tuttavia, si rileva in prevalenza una sovrapponibilità tra i due testi, nel senso che le modifiche, nella generale economia del testo, sono limitate e, non sempre, hanno carattere sostanziale.

Per quanto concerne le modifiche sostanziali possono certamente rilevarsi, più in generale, quelle che rispondono alle esigenze del nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2021 - 2027 e dal relativo quadro normativo di riferimento, volte a rendere le norme coerenti con la nuova regolamentazione in materia di sviluppo rurale, di PAC e sul sostegno ai piani strategici da parte del FEASR, con eliminazione dei riferimenti al regolamento (UE) 1305/2013 e allo strumento del PSR, nonché di alcune disposizioni recanti una disciplina transitoria direttamente legata alla vigenza dell'abrogando regolamento (UE) 1388/2014. Vi sono poi alcuni aspetti di dettaglio relativi ad inserimenti novativi di carattere aggiuntivo, che introducono nuove specifiche ipotesi.

Preliminarmente si esprime un generale apprezzamento per la proposta di regolamento il cui complessivo impianto normativo, alla luce della consolidata esperienza maturata dalla Commissione nell'attuazione delle disposizioni vigenti in materia, si dimostra maggiormente efficace nell'assolvere alla funzione di agevolazione dell'attività economica nel settore della pesca e





Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Servizio Affari istituzionali ed europei

di incentivazione dei relativi progetti in un rapporto di diretta subordinazione con la Politica agricola comune (PAC).

In particolare, sono degni di nota e particolare plauso le seguenti novità normative:

- inclusione nel campo di applicazione del regime di aiuti di stato in esenzione degli aiuti concessi a qualsiasi impresa attiva nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche (art. 2);
- diverso approccio nell'individuazione della soglia di esenzione il cui raggio d'azione riguarda solo gli aiuti individuali prevedendo che l'esenzione dall'obbligo di notifica non si applica agli aiuti individuali a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di EUR, né qualora l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto sia superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno (art. 3);
- innalzamento del livello di trasparenza mediante la previsione della possibilità di ricorrere alla *Transparency Award Module*, una piattaforma della Commissione su cui sarà possibile pubblicare le informazioni inerenti alle misure di aiuti esentate, la relazione annuale sull'applicazione del regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica e le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10.000 euro in luogo dell'attuale soglia di 30.000 euro¹ (art. 5);
- estensione del regime di esenzione anche agli aiuti per la promozione delle condizioni di lavoro dei pescatori (art. 19) e agli aiuti per i fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche (art. 20)
- generale fissazione di un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100% della spesa totale ammissibile dell'operazione con riferimento sia agli aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca sia agli aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie (artt. 21 e 22);
- nell'ambito degli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione per le attività di pesca sostenibili, ampliamento dello spettro degli elementi che possono costituire oggetto dell'aiuto attinenti allo

¹ Nel regolamento (UE) n. 1388/2014 è prevista la pubblicazione delle informazioni per gli aiuti individuali superiori a 30.000 EUR.





Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Servizio Affari istituzionali ed europei

smaltimento dei rifiuti e previsione delle azioni di finanziamento anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive (art. 24);

- introduzione degli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti (art. 47)

Ciò premesso, si segnalano le seguenti criticità:

1. L'art 1 della proposta normativa (Campo di applicazione), al paragrafo 3, lett. g) stabilisce che il regolamento di esenzione non trova applicazione con riferimento *“agli aiuti a favore di operazioni che non sarebbero state ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1139”*.

L'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1139 statuisce il principio generale di **non ammissibilità al sostegno del FEAMPA** delle operazioni o delle spese dovute **all'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo quanto disposto dagli articoli 20² e 21** del medesimo regolamento, dedicati rispettivamente all'arresto definitivo e all'arresto temporaneo delle attività di pesca. L'articolo 21, in particolare, dispone che in deroga all'articolo 13, lettera e), il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per l'arresto temporaneo delle attività di pesca e che il sostegno può essere erogato unicamente nel caso di:

² Articolo 20 Arresto definitivo delle attività di pesca

1. In deroga all'articolo 13, lettera e), il FEAMPA può sostenere un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

Il sostegno di cui al primo comma del presente paragrafo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni:

a) l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

d) una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

e) il beneficiario non registra un altro peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione del sostegno.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente:

a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione interessati dall'arresto definitivo; e

b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

I pescatori di cui al primo comma, lettera b), cessano tutte le attività di pesca per i cinque anni successivi al ricevimento del sostegno.

Se un pescatore riprende l'attività di pesca entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro interessato in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente comma non è stata soddisfatta.





Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Servizio Affari istituzionali ed europei

- a) misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO;
- b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013; (misure adottate dallo Stato membro sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca)
- d) interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo protocollo; o
- e) catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Alla luce del suesposto quadro normativo in tema di arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera (g) della proposta, **nella misura in cui non salvaguardia espressamente l'applicazione dei richiamati articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2021/1139 in presenza delle presupposti ivi previsti - analogamente a quanto statuito per l'accesso al fondo FEAMPA (articolo 13, lettera e) medesimo reg. 2021/1139) -, sembra escludere in senso assoluto dal suo ambito applicativo gli aiuti volti ad sostenere le attività di pesca temporaneamente arrestate o definitivamente cessate.**

Ciò premesso, tenuto conto che il fenomeno dell'insabbiamento dei fondali costituisce un serio e annoso problema che affligge, con cadenza periodica, alcuni porti regionali la cui sottoposizione a manutenzione provoca pesanti ricadute sull'economia locale in cui operano le imprese del settore della pesca, si suggerisce alla Commissione:

- di estendere al regime di aiuti in esenzione **l'applicazione delle deroghe disciplinate dagli articoli 20 e 21 del reg. (UE) 2021/1139 integrando in tal senso l'articolo 1, paragrafo 3, lettera g) della proposta di regolamento in esame;**





Consiglio Regionale

*Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Affari istituzionali ed europei*

- ai soli fini dell'attuazione della presente proposta di regolamento, di ampliare il catalogo delle condizioni a cui è subordinata l'applicazione degli articoli 20 e 21 del reg. (UE) 2021/1139 mediante l'integrazione, in aggiunta alle misure adottate per far fronte a catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie (paragrafo 2, lettera e), anche degli **"altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse"**, recuperando in tal modo un elemento già dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (articolo 24, paragrafo 1, lett. vii))

Una siffatta integrazione legislativa offrirebbe, infatti, un ulteriore efficace sostentamento delle PMI locali che subiscono le ripercussioni derivanti dalle misure restrittive connesse al corretto ripristino dei fondali marini, in quanto costretti alla sospensione delle attività di pesca, soprattutto quando le soglie massime previste dal regime *"de minimis"* si rivelano inadeguate in relazione alla durata temporale delle predette misure restrittive.

2. Dall'esame della proposta normativa emerge l'assenza di una specifica categoria di aiuti attualmente disciplinata dall'articolo 18 del regolamento (UE) 1388/2014 **in favore dell'avviamento dei giovani pescatori** in coerenza con quanto era stabilito dall'articolo 31 del previgente regolamento (UE) n. 508/2014³

Sul punto si ritiene di suggerire alla Commissione di mantenere la summenzionata tipologia di aiuti attesa l'importanza che potrebbe assumere il sostegno dello sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori nell'ambito dello spettro delle azioni volte a rafforzare la capacità attrattiva di Regioni ad alto rischio di emigrazione giovanile contribuendo, in tal modo, anche al tentativo di invertire la tendenza alla decrescita demografica. D'altro canto l'integrazione della proposta normativa con la previsione degli aiuti in favore dei

³ Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

1. Il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l'avviamento di imprese.
2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio:
 - a) con una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
 - b) che è attrezzato per la pesca in mare;
 - c) di età è compresa tra 5 e 30 anni; e
 - d) che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
3. Ai fini del presente articolo, per «giovane pescatore» si intende una persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo.
4. Il sostegno previsto dal presente articolo non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può in ogni caso essere superiore a 75.000 EUR per giovane pescatore.





Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Servizio Affari istituzionali ed europei

giovani pescatori si pone in conformità con le esigenze in tal senso manifestate dalla Commissione nel Considerando n. 21 del regolamento (UE) 2021/1139 ove testualmente si significa che *“La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a rappresentare una sfida importante. In particolare, la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMPA e nella scelta dei relativi obiettivi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno mettere a disposizione dei giovani pescatori che avviano attività di pesca un sostegno che li agevoli. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMPA, è opportuno che il sostegno sia condizionato all'acquisizione dell'esperienza o delle qualifiche adeguate. Se il sostegno all'avviamento di un'impresa è erogato per l'acquisto di un peschereccio, dovrebbe contribuire unicamente all'acquisto del primo peschereccio o di una quota di controllo di quest'ultimo”*.

3. Alla luce dell'attuale crisi energetica, aggravata dagli ultimi eventi, che sta colpendo trasversalmente tutti i settori produttivi, pregiudicando la stessa possibilità di sopravvivenza delle imprese economiche, con particolare riguardo alle PMI, **si suggerisce alla Commissione di integrare la proposta normativa con la previsione di una tipologia specifica di aiuti** volta a sostenere il comparto della pesca affinché possa fronteggiare gli eccessivi incrementi dei **costi delle risorse energetiche**, causati da eventi connotati dai caratteri della eccezionalità e imprevedibilità, e di portata tale da ingenerare un vero e proprio shock dei mercati internazionali, come purtroppo si sta verificando nell'attuale congiuntura bellica che segue un ristagno economico già aggravato dalla pandemia da Covid-19-.

